

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1451)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BELLISARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1961

Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che ho l'onore di sottoporre alla vostra attenzione mira a sanare una triste situazione in cui è venuto a trovarsi un limitato numero di salariati a matricola e di lavoratori permanenti, già dipendenti dalle Amministrazioni dell'esercito e della marina, e a porre fine a uno stato di sperequazione giuridica ed economica creatosi ai danni degli stessi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, e che perdura fino ad oggi, nonostante che in sede parlamentare siano state prese ripetute iniziative volte a eliminarlo.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 809, ha dettato nuove norme sul trattamento di quiescenza nei riguardi dei salariati a matricola e dei lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945. Tale decreto legislativo non ha, però, previsto il caso di un

gruppo limitato di salariati a matricola e lavoratori permanenti delle succitate Amministrazioni, i quali, licenziati in applicazione del regio decreto n. 945, vennero successivamente riassunti in servizio con la qualifica di « operai temporanei », con le condizioni forzatamente imposte del contratto di lavoro di cui all'articolo 1, ultimo comma, dello stesso regio decreto, e poi nuovamente licenziati, sempre per motivi di antifascismo, nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926.

Si ritiene chiarire a questo punto che gli operai in questione, pure essendo stati licenziati per motivi politici, non sono in grado di documentare tali motivazioni non risultando queste dagli atti ufficiali, e ciò a causa dei sistemi usati dal governo fascista, il quale, come è ovvio, aveva tutt'altro interesse che rendere quelle motivazioni di pubblica ragione.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si tratta, dunque, onorevoli senatori, di ristabilire una situazione di giustizia nei confronti di una ormai esigua categoria — 30 unità! — di benemeriti lavoratori, tutti valorosi ex combattenti della guerra 1915-1918, che furono costretti per lunghi anni alla disoccupazione e alla fame dalla persecuzione politica. Essi sono ormai tutti in età molto avanzata e in condizioni di estre-

mo disagio economico e morale, per cui un intervento ulteriormente ritardato rischierebbe di non trovare più in vita i beneficiari dell'auspicato provvedimento.

Per queste ragioni, onorevoli senatori, mi permetto di invocare la vostra sollecita comprensione e di chiedervi l'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Tutti i benefici contenuti nell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, sono estesi ai salariati a matricola e ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'esercito e della marina che furono licenziati in base al regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e che, riassunti successivamente in servizio quali operai temporanei, furono nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926.

Agli interessati spetta la ricostruzione di carriera e il trattamento di quiescenza dalla

data in cui essi avrebbero maturato il 25° anno di servizio prestato.

**Art. 2.**

Per l'applicazione dei benefici previsti dal precedente articolo gli interessati debbono presentare domanda all'Amministrazione competente entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3.**

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con apposito stanziamento nel bilancio di previsione dell'esercizio 1961-62 del Ministero della difesa.